

**PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI**

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO DEL CAMOSCIO APPENNINICO NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (2018 - 2020) CUPJ64F18000020001, CIG

---

**ART. 1 – OGGETTO**

L'affidamento ha per oggetto l'attuazione del programma di monitoraggio del Camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) 2018-2020 (di seguito denominato programma), in attuazione del protocollo di intesa "Progetto per la conservazione dei mammiferi in direttiva dell'appennino centrale" e della scheda di progetto della relativa azione; " Monitoraggio, conservazione e attività di cattura per traslocazione delle popolazioni di Camoscio appenninico ", approvato con D.P. n. 39/2017 e sottoscritto il 9/3/2018, nell'ambito delle Direttive "biodiversità" 15956/2016 e 24444/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE**

I servizi da erogare riguardano l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1, per un periodo di 24 mesi, con i seguenti obiettivi:

- a. seguire nel tempo l'andamento numerico e spaziale della popolazione della neocolonia di Camoscio appenninico nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e, in caso di spostamento degli animali, nelle aree limitrofe o in altri siti esterni qualora ritenuto opportuno;
- b. individuare eventuali nuovi siti di colonizzazione del Camoscio appenninico con transetti e giornate di avvistamento in aree preventivamente concordate con il Parco;
- c. individuare eventuali fattori di minaccia o di disturbo o situazioni di rischio per la conservazione della neocolonia di Camoscio appenninico.

Il servizio deve comprendere, in particolare, lo svolgimento delle attività di cui all'allegato A2) al presente Capitolato, quale parte integrante e sostanziale, in conformità alla tempistica ivi indicata e in coerenza con gli obiettivi sopra indicati e secondo il protocollo di monitoraggio di cui all'allegato A1) al presente Capitolato, quale parte integrante e sostanziale.

Le suddette attività si svolgono nell'ambito di almeno 260 giornate/anno sul campo le quali devono comunque corrispondere ad almeno 242 giorni/anno diversi. La Ditta comunica preventivamente con cadenza mensile il piano di lavoro e gli operatori ivi impegnati. Il coordinamento generale e tecnico scientifico delle attività resta in capo all'Ente parco, che si avvale anche del Reparto Carabinieri del Parco e eventuali altri soggetti.

Ulteriori specificazioni del piano di lavoro potranno essere stabilite e concordate tra le parti, sulla base di sopravvenute esigenze.

La strumentazione necessaria ad attuare le suddette attività dovrà essere messa a disposizione dalla Ditta affidataria, ed eccezione della seguente strumentazione che sarà messa a disposizione dall'Ente Parco:

- eventuali collari GPS/VHF ove le disponibilità di bilancio dell'Ente lo dovessero consentire;
- n. 2 foto-video trappole;
- n. 2 radio riceventi vhf;
- n. 2 cannocchiali;
- n. 2 binocoli

Tale strumentazione viene consegnata in base alle necessità e con apposito verbale in contraddittorio. Qualora dovesse venire meno la funzionalità o uno o più strumenti dovessero venire a mancare per altri motivi, il Parco non è obbligato alla sostituzione. È fatta salva, comunque, la responsabilità per mal cura, danneggiamento o perdita da parte del consegnatario.

### **ART. 3 – GRUPPO DI MONITORAGGIO**

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 devono essere svolte da un *gruppo di monitoraggio* del camoscio appenninico, composto da due (o tre in caso di offerta aggiuntiva da parte della Ditta) *operatori di monitoraggio*, proposti dalla Ditta. Agli operatori di monitoraggio spetta un compito di alta responsabilità in quanto dalla loro preparazione, esperienza, professionalità e flessibilità deriva l'efficacia nell'attuazione del programma di monitoraggio.

La ripartizione delle attività fra i due operatori è stabilita dalla Ditta; in ogni caso ciascuno dei due operatori del gruppo di monitoraggio di cui al presente art. 3 deve comunque garantire un impegno non inferiore al 35% delle almeno 260 giornate/anno totali di cui al precedente art. 2.

In caso vengano indicati 3 operatori, ciascuno dei primi due deve garantire un impegno non inferiore al 20% delle almeno 260 giornate/anno totali di cui al precedente art. 2; l'eventuale terzo operatore offerto dalla Ditta deve garantire un impegno di almeno il 10% delle giornate totali e non superiore al 30%.

Ogni operatore di monitoraggio deve essere in possesso del diploma di laurea in scienze naturali o scienze biologiche o medicina veterinaria o scienze agrarie o scienze forestali o scienze ambientali; sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge.

La Ditta deve inoltre indicare obbligatoriamente il nominativo del referente tecnico-scientifico, scelto tra gli operatori del gruppo di monitoraggio. Quest'ultimo deve essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1. diploma di laurea di II livello o precedenti ordinamenti in scienze naturali o scienze biologiche o medicina veterinaria o scienze agrarie o scienze forestali o scienze ambientali; sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge;

2. esperienze documentabili (di almeno 2 incarichi e/o attività comunque retribuita) nel campo della biologia o della gestione del camoscio appenninico, anche mediante monitoraggio radiotelemetrico o satellitare.

Gli operatori di monitoraggio indicati non possono essere sostituiti, salvo casi eccezionali non prevedibili, previa approvazione e autorizzazione del Parco. In tali casi i nuovi operatori di monitoraggio devono comunque possedere i requisiti analoghi a quelli degli operatori sostituiti.

#### **ART. 4 – COLLABORATORI**

La Ditta può avvalersi oltre che degli operatori di monitoraggio di cui al precedente articolo, di collaboratori, per l'espletamento sia delle attività di cui all'art. 2, sia per promuovere la formazione professionale nel settore. In tal caso la Ditta comunica al Parco, anche successivamente alla stipula del contratto, i nominativi dei collaboratori.

I collaboratori possono affiancare gli operatori di monitoraggio nelle loro attività, ma non possono sostituire gli operatori stessi nella loro attività, pena la risoluzione del contratto.

#### **ART. 5 – CONTRATTO**

La Ditta stipula con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini apposito contratto della durata di 24 (ventiquattro) mesi.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA**

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed essa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Parco, assumendosene ogni relativa alea:

- tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La Ditta si obbliga altresì:

- a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati;
- a consentire al Parco, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Parco;

- a dare immediata comunicazione al Parco, per quanto di sua competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento;
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dal Parco.

#### **ART. 7 - TUTELA DEL LAVORO**

L'Impresa dovrà inoltre applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

La Ditta dovrà inoltre applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni.

#### **ART. 9 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo fissato in sede di affidamento si intende fisso e invariabile per l'intera durata dell'affidamento.

Il suddetto corrispettivo è comprensivo di tutte le spese necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali.

Il corrispettivo contrattuale viene determinato a proprio rischio dalla Ditta affidataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi la Ditta carico di ogni rischio ed alea.

La Ditta non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

#### **ART. 10 – RESOCONTI, RELAZIONI E TEMPISTICA**

Lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui all'art. 2 deve essere rendicontato al Parco con cadenza trimestrale (comunque entro 15 giorni successivi alla conclusione del trimestre), presentando un breve e schematico resoconto (8 resoconti) delle attività e dei risultati, e semestrale (4 relazioni), mediante relazioni tecnico-scientifiche suddivise in prima relazione I° anno e relazione finale I° anno, prima relazione II° anno e relazione finale II° anno come

specificato nella tabella sottostante. È comunque fatta salva la costante informazione sulle attività biologiche dei camosci (nascite, decessi, dispersioni, spostamenti) nonché la tempestiva comunicazione di eventuali situazioni di criticità.

Relazione	Termini di consegna
1^ relazione I° anno	entro 15 giorni successivi alla fine del 6° mese di attività
Relazione finale I° anno	Entro 30 giorni successivi alla conclusione delle attività
2^ relazione II° anno	entro 15 giorni successivi alla fine del 18° mese di attività
Relazione finale II° anno	Entro 30 giorni successivi alla conclusione delle attività e deve contenere una appendice che riassume complessivamente i dati relativi all'intero biennio

Ogni resoconto trimestrale deve contenere la descrizione delle attività svolte secondo lo schema di cui all'allego A2).

La 1^, 2^ relazione e le relazioni finali del I° e II° anno devono contenere tutti i dati, le analisi e i risultati derivanti dalle attività svolte, oltre agli altri prodotti previsti all'articolo 2, nonché una dettagliata descrizione delle attività svolte secondo lo schema di cui all'allego A2), oltre agli altri prodotti previsti da presente capitolato e, in particolare, all'articolo 2 e agli allegati A1 e A2).

le relazioni finali devono contenere anche il materiale video e fotografico e il testo sintetico a carattere divulgativo, nonché i dati informatizzati e georeferenziati idonei ad essere integrati nel GIS del Parco e le analisi e i risultati relativi all'intero anno di monitoraggio, secondo le indicazioni del Parco stesso.

Le relazioni e i resoconti devono essere trasmessi al Parco via pec esclusivamente in formato elettronico e il relativo file dovrà essere in formato PDF/A, ovvero in uno dei formati previsti dalle regole tecniche inerenti la conservazione del documento informatico ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

#### **ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento del corrispettivo per la fornitura del servizio avviene in 4 rate della somma ciascuna pari a 1/4 della misura offerta. Il Parco provvede alla liquidazione di ciascuna rata entro 30 giorni dalla presentazione, da parte della Ditta, di regolare fattura elettronica e delle relazioni e prodotti di cui al precedente art. 10, previa verifica della regolare esecuzione delle attività ai sensi del presente capitolato d'oneri e delle verifiche previste dalla legge.

Qualora vengano riscontrate evidenti carenze sulle attività effettivamente svolte rispetto alle attività minime indicate all'art. 2, e fermo restando quanto previsto all'art. 16, alle rate dei pagamenti sono decurtate le somme sulla base di una valutazione delle attività non effettuate. Nella valutazione delle attività svolte si terrà comunque anche conto dell'efficacia complessiva nel raggiungimento degli obiettivi del programma di monitoraggio e del criterio di compensazione qualora sia riscontrato un maggiore impegno in altre attività, coerentemente con le effettive esigenze gestionali.

La Ditta affidataria si impegna a rendere note tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nel soggetto autorizzato a riscuotere; in difetto di tale notificazione, anche se dette variazioni venissero pubblicate a norma di legge, il Parco è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

La Ditta è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Ente Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.

#### **ART. 12 – PROROGHE E PENALI**

Eventuali proroghe alla consegna delle relazioni e degli altri prodotti di cui all'art. 10 non potranno superare i 15 giorni oltre i termini previsti; esse saranno tacitamente concesse previa richiesta scritta indirizzata al Direttore del Parco e trasmessa entro i termini previsti nello stesso art. 10.

Per ogni giorno di ritardo oltre i termini di cui all'art. 10 o della suddetta proroga si applicherà una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta).

#### **ART. 13 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno, la Ditta è tenuta a prestare polizza fideiussoria o deposito cauzionale per un importo garantito pari al 10% dell'importo di affidamento ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.lgs.50/2016. La polizza fideiussoria o deposito cauzionale verrà svincolata su richiesta della Ditta, dopo la conclusione di tutte le forniture e dopo la verifica da parte del Parco della regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste.

**ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO -  
ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO**

La cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario sia incorporato in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

È vietato il subappalto anche parziale dei servizi affidati con la presente procedura.

La Ditta, ai sensi dell'art. 118 comma 12 del Codice di contratti, può avvalersi per attività specifiche di lavoratori autonomi con contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c.; in tal caso la Ditta deve darne comunicazione al Parco che può verificare altresì il rispetto della regolarità contributiva anche del lavoratore autonomo e delle altre norme previste dal capitolato e dal contratto.

**ART. 15 – RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI**

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

La Ditta è tenuta a non pubblicare, salvo autorizzazione del Parco, nei social network, neanche nel profilo personale di singoli operatori della Ditta o componenti del gruppo di lavoro, notizie e foto acquisite in esecuzione al presente contratto o di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco.

La Ditta può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Ditta affidataria stessa a gare e appalti.

La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

La proprietà esclusiva dei dati (foto e video inclusi) e delle informazioni di cui la Ditta o il suo personale sia venuto a conoscenza in attuazione al contratto di cui alla presente procedura, sono di esclusiva proprietà del Parco committente e la loro utilizzazione a qualsiasi titolo da parte della Ditta o del suo personale deve essere previamente autorizzato dal Parco.

## **ART. 16 – RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento della Ditta anche a uno solo degli obblighi assunti, il Direttore del Parco, può, previa diffida ad adempiere entro il termine massimo di quindici giorni, risolvere di diritto il contratto e ritenere definitivamente la cauzione nonché procedere nei confronti della Ditta per l'eventuale risarcimento del danno.

Il contratto può essere risolto di diritto anche per i seguenti motivi:

- a) nel gruppo di monitoraggio venga meno uno o più tecnici faunistici e non vengano tempestivamente e adeguatamente sostituiti secondo le modalità di cui all'art 3;
- b) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nel corso della procedura di affidamento;
- c) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Ditta risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta affidataria;
- d) qualora la Ditta perda i requisiti minimi richiesti nella procedura attraverso la quale è stata scelta la Ditta affidataria medesima;
- e) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

La risoluzione viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione alla Ditta affidataria a mezzo pec.

Con la risoluzione sorge per il Parco il diritto di affidare a terzi i servizi, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **ART. 17 – AUMENTO, DIMINUZIONI E VARIANTI DELLE PRESTAZIONI E DEL CORRISPETTIVO**

Il Parco si riserva la facoltà di aumentare le prestazioni oggetto dei servizi del presente capitolato d'onori e il relativo corrispettivo, durante la vigenza del contratto, fino ad un massimo del 20% dell'importo dell'affidamento.

Qualora, per qualunque ragione, il Parco debba disporre la sospensione o l'interruzione nell'attuazione del programma, ne darà tempestiva comunicazione alla Ditta. Dal momento del



ricevimento di tale comunicazione viene altresì sospeso o interrotto il diritto alla liquidazione dell'importo di cui all'art. 9, il quale conserverà solo il diritto al ricevimento di una somma rapportata alle attività effettivamente già svolte.

Le attività di cui al presente contratto possono altresì essere ridotte, in conseguenza di un ridimensionamento dei finanziamenti o in caso d'obbligo per l'entrata in vigore di norme sul contenimento della spesa pubblica. In tal caso la riduzione avviene secondo le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il programma di monitoraggio di cui all'art. 1 è di massima e può subire modificazioni prima della stipula del contratto o in corso di contratto in caso sopravvengano situazioni non previste.

#### **ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO**

Le spese di contratto, di bollo ed eventuale registrazione, e ogni altra accessoria, inerenti la presente procedura, sono a totale carico della Ditta affidataria.

#### **ART. 19 – FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata.

#### **ART. 20 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non contemplato dal presente capitolato d'onori e nella lettera d'invito, si fa rinvio alle Leggi e ai regolamenti in vigore.

#### **ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura negoziata, la Ditta è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura medesima.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso;
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell'Ente sul diritto di accesso;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di pubbliche forniture.

## 1. PREMESSA

Il Camoscio appenninico è stato reintrodotta nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini a partire dal 2008, in attuazione del Piano d'azione nazionale per il Camoscio appenninico (2001) e sulla base dei risultati del progetto Life Natura 2002 "Conservazione di *Rupicapra pyrenaica ornata*" nell'Appennino Centrale. Dal 2008 al 2009 sono stati immessi i primi 13 individui di camoscio appenninico.

Da settembre 2010 a settembre 2014 è stato realizzato il Progetto Life Natura *Development of coordinated protection measures for Apennine Chamois (Rupicapra pyrenaica ornata)*, denominato COORNATA, coordinato dal Parco Nazionale della Majella. Tra i principali obiettivi il Progetto ha previsto, all'azione C4, il raggiungimento del numero minimo di 30 camosci rilasciati nel PNMS, numero ritenuto necessario per formare una popolazione minima vitale. Durante il progetto Life, dal 14/09/2010 al 08/08/2014, sono stati quindi rilasciati altri 18 camosci (5 maschi e 13 femmine) che, in aggiunta ai 13 animali precedentemente rilasciati, hanno consentito di conseguire l'obiettivo stabilito.

La neocolonia di Camoscio appenninico è sottoposta ad un costante monitoraggio satellitare, radiotelemetrico, mediante osservazione diretta e l'uso di foto/video trappole, a cui si aggiunge il censimento due volte l'anno, in estate e in autunno, con il coinvolgimento di volontari. Sono inoltre sottoposti a monitoraggio le attività turistico-ricreative, in quanto potenziale fattore di disturbo, e il bestiame pascolante in aree sintopiche con il camoscio, relativamente ai dati quantitativi, qualitativi e sanitari.

28 su 31 animali rilasciati sono stati dotati di radiocollare, di cui 10 VHF (Televilt Int.®, 150 Sweden) e 18 VHF e GPS (Pro-Light-1; Vectronic Aerospace GmbH®); tutti gli animali rilasciati sono stati inoltre dotati di marche auricolari in combinazioni univoche di colori e simboli.

Attualmente (febbraio 2018) la consistenza numerica della neocolonia di Camoscio appenninico nel Parco Nazionale dei monti Sibillini è stimata in n. 145 individui, di cui nessuno è ad oggi dotato di radiocollare VHF e GPS funzionante.

Pertanto, nel corso degli anni il numero di animali dotati di radiocollare funzionante, che nel 2008 era pari al 100% sul totale, è progressivamente diminuito fino ad oggi. Tale inevitabile tendenza comporta che le attività di monitoraggio tramite osservazione diretta siano diventate esclusive rispetto alle localizzazioni radiotelemetriche e satellitari.

Nel 2018 potrebbe essere effettuato uno o due rilasci in natura di individui, provenienti dall'Area Faunistica di Bolognola che saranno marcati e dotati di radiocollare VHF e GPS.

## 2. OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO

Ogni progetto di reintroduzione prevede, tra tutte le sue fasi, anche il monitoraggio degli individui rilasciati, al fine di (A) valutare il buon esito dell'operazione, (B) tenerli sotto stretto controllo, (C) adoperarsi in operazioni di gestione del territorio frequentato dalla neo-colonia al fine di minimizzare il disturbo nella delicata fase di colonizzazione del territorio.

Dal punto di vista scientifico, i dati raccolti durante il progetto Life "coornata" hanno permesso di confermare l'idoneità dell'area di rilascio e di valutare le prime fasi di colonizzazione dell'area del Monte Bove e di ottenere importanti risultati sull'uso dello spazio.

Le attività di monitoraggio successive al progetto Life "coornata" si prefiggono i principali obiettivi come di seguito elencati:

- a. seguire nel tempo l'andamento numerico e spaziale della popolazione della neocolonia di Camoscio appenninico nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e, in caso di spostamento degli animali, nelle aree limitrofe;
- b. individuare eventuali nuovi siti di colonizzazione del Camoscio appenninico;

- c. individuare eventuali fattori di minaccia o di disturbo o situazioni di rischio per la conservazione della neocolonia di Camoscio appenninico.

### 3. | PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO

#### MONITORAGGIO RADIOTELEMETRICO E SATELLITARE

In funzione degli obiettivi sopra indicati, qualora dovessero essere rilasciati uno o più individui di camoscio, provenienti dall'Area Faunistica di Bolognola, il protocollo di monitoraggio deve prevedere la seguente tempistica per la raccolta dei dati:

- **collari GPS:** una localizzazione ogni 3 ore nei primi 3 mesi di monitoraggio; una localizzazione ogni 11 ore nei successivi mesi (un monitoraggio più blando in questa seconda fase permetterà di risparmiare la vita della batteria e raccogliere informazioni sul lungo periodo); eventuali *fix* aggiuntivi verranno raccolti dagli operatori presenti sul campo.
- **collari VHF** per gli animali dotati di collare solo VHF (o GPS non più funzionante) almeno 20 localizzazioni mensili effettuate dagli operatori sul campo, con turni che consentano la raccolta di localizzazioni successive distanziate tra di loro da almeno 4 ore (tempo di indipendenza dei dati per evitare l'autocorrelazione biologica e statistica dei dati). Inoltre controlli mediante VHF sono effettuati per la localizzazione e il riconoscimento degli animali durante le osservazioni nonché per la ricerca e localizzazione di animali di cui si perde il segnale GPS ovvero per i quali si riceve il segnale di mortalità.

#### OSSERVAZIONE DIRETTA

Come riportato in premessa al presente programma di monitoraggio, nel corso degli anni il numero di animali dotati di marcature sul totale degli animali presenti è progressivamente diminuito; ancor più bassa è la frazione di animali dotati di radio collare funzionante (ad oggi solo circa il 3% degli animali hanno dispositivi radio telemetrici funzionanti). L'osservazione diretta diventa quindi indispensabile con una maggiore frequenza soprattutto nel periodo dei parti e prevedendo che, almeno nell'area del M. Bove, fino ad oggi maggiormente utilizzata dalle femmine, deve essere monitorata con maggiore frequenza almeno nel periodo compreso tra il 01 maggio ed il 30 giugno. In questo periodo, altri punti di osservazione dovranno essere individuati nelle eventuali altre aree di nuova colonizzazione nonché nelle aree ritenute idonee alla presenza del Camoscio appenninico. I dati ottenuti dall'osservazione diretta sono integrati dai dati ottenuti da foto/videotrappole (almeno 3) collocate in siti opportunamente scelti.

#### CENSIMENTO

Sono previste due sessioni di censimento, una in autunno (tra ottobre e primi di novembre) e una in estate (tra luglio e primi di agosto). Il censimento è effettuato su almeno 12 transetti con la partecipazione degli operatori di monitoraggio, dei tecnici del Parco, del personale del Reparto carabinieri del Parco e con il coinvolgimento di volontari. Prima di ciascuna sessione di censimento è previsto un incontro preparatorio con tutti i tecnici e i volontari partecipanti. Sulla base dei risultati raggiunti, per ogni sessione di censimento potrà essere prevista una ripetizione su tutto il territorio o mirata ad alcune aree.

#### MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE

Nelle aree maggiormente sensibili in relazione alla presenza del Camoscio appenninico, con particolare attenzione all'area del M. Bove, sono raccolti dati quali-quantitativi, mediante apposite schede, sulla presenza di attività turistico-ricreative, soprattutto nei periodi di massimo afflusso turistico. Tali attività sono svolte in maniera coordinata ed integrata con le attività di monitoraggio, informazione e sensibilizzazione dei visitatori nelle aree critiche svolte dalle Guide del Parco.

#### CONTROLLO DI ALTRI POTENZIALI FATTORI DI MINACCIA O DISTURBO

Sono raccolti dati su tutti i possibili fattori di minaccia, di disturbo e situazioni di rischio, con particolare riferimento alla presenza di attività zootecniche.

## SERVIZI DI MONITORAGGIO DEL CAMOSCIO APPENNINICO NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (2018 - 2020)- ATTIVITA' DA SVOLGERE

attività	attività minima	tempistica	Importo netto
a. monitoraggio radiotelemetrico e satellitare sugli eventuali individui con radiocollare VHF e GPS funzionanti;	secondo programma di monitoraggio di cui allegato A1	Durante l'intera durata dei radiocollari	La valutazione è ricompresa in quella delle attività b1, b2 ed m
b. attività di monitoraggio e gestione del camoscio sul campo, comprendenti le seguenti attività da b1 a b6;	260 giornate/anno corrispondenti ad almeno 242 giorni diversi per ogni anno di attività	Durante l'intera durata del contratto	30.100,00/anno
b1. ricerca e localizzazione (radiotelemetrica e visiva) di eventuali individui in dispersione con transetti e giornate di avvistamento in aree preventivamente concordate con il Parco per l'individuazione di eventuali nuove aree di colonizzazione;	40 giornate/anno (incluse nel totale di 260)	Secondo necessità con maggiore intensità tra maggio e luglio	4.900,00/anno (somma inclusa in quella di cui al punto b)
b2. monitoraggio tramite osservazione diretta o localizzazione radiotelemetrica;	180 giornate/anno (incluse nel totale di 260); possono essere riconosciute fino a ulteriori 20 giornate /anno quale compensazione di eventuali giornate non effettuate nelle attività b3, b4 b5	Durante l'intera durata del contratto	20.800,00/anno fino a un massimo di 23.000,00 in caso di 200 giornate/anno (somma inclusa in quella di cui al punto b)
b3. collaborazione ad eventuali attività, anche propedeutiche, di cattura e marcatura di individui di camoscio in natura o presso l'area faunistica di Bolognola e successivo rilascio in natura o in aree faunistiche;	Secondo necessità; si prevede la cattura di 2 animali per un impegno di circa 4 giornate/anno (incluse nel totale di 260)	Secondo necessità;	440,00 /anno (somma inclusa in quella di cui al punto b)
b4. collaborazione alle attività di localizzazione e recupero di eventuali individui morti o feriti;	Secondo necessità; si prevede un impegno di ca. 6 giornate/anno	Secondo necessità	660,00/anno (somma inclusa in quella di cui al punto b)

b5. monitoraggio su eventuali potenziali fattori di minaccia, di disturbo o situazioni di rischio, con particolare riferimento alle attività turistico-ricreative e zootecniche;	<i>Secondo necessità; si prevede un impegno di ca. 10 giornate/anno (incluse nel totale di 260)</i>	Secondo necessità	1.100,00/anno (somma inclusa in quella di cui al punto b)
b6. partecipazione alle attività di monitoraggio, informazione sensibilizzazione dei visitatori nelle aree più sensibili per il Camoscio e nei periodi di maggiore afflusso turistico, in coordinamento con altri eventuali operatori a cui venga affidato lo specifico servizio di monitoraggio informazione e sensibilizzazione delle aree critiche, garantendo almeno 20 giornate di monitoraggio e secondo modalità indicate dal Parco;	<i>20 giornate/anno (incluse nel totale di 260)</i>		2.200,00/anno (somma inclusa in quella di cui al punto b)
c. controllo tramite foto e video trappole;	monitoraggio costante con almeno 3 foto/videotrappole	Durante l'intera durata del contratto	1.500,00/anno (in caso di fototrappole aggiunte in sede di offerta l'importo unitario è calcolato dividendo l'importo totale per il n. di fototrappole)
d. organizzazione, in accordo con il Parco, dei censimenti autunnale ed estivo e partecipazione agli stessi censimenti	2 censimenti/anno		800,00/anno
e. collaborazione alle attività di prevenzione dei rischi sanitari, in particolare mediante raccolta a terra campioni fecali di camoscio;	27 campioni/anno	Almeno 3 al mese, per almeno 9 mesi	540,00/anno
f. collaborazione alle attività di comunicazione e promozione del Parco in relazione al Camoscio appenninico;			-
l. produzione di documentazione fotografica e video, anche tramite video e fototrappole;	immagini foto e video di camosci relative ad almeno 30 giorni/anno diversi e almeno 3 diversi siti di fototrappole		960,00/anno

<p>m. Elaborazione ed analisi, in ambiente GIS, dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio e di censimento e definizione, in particolare, dei seguenti fattori:  distribuzione nel tempo e nello spazio degli individui di Camoscio appenninico;  tasso riproduttivo;  modelli di dispersione o migrazione;  valutazioni sui ritmi di attività; in caso di nuovi animali dotati di radiocollare gps tali valutazioni dovranno essere più dettagliate;  relazioni con attività turistico-ricreative e zootecniche; a tal fine i dati sul camoscio dovranno essere analizzati in relazione ai dati sulla zootecnia e sulle attività turistico-ricreative resi disponibili dal Parco;  eventuali fattori di minaccia, disturbo o di rischio per la specie;</p>	<p>8 resoconti e 4 relazioni contenenti tutte le analisi e i dati richiesti come specificato al punto I del presente schema e all'art. 10 del Capitolato</p>	<p>Secondo la tempistica indicata all'art. 10 del Capitolato</p>	<p>1.800,00/anno (di cui 800,00 per i resoconti e 1.000,00 per le relazioni)</p>
<p>TOTALE/anno</p>			<p>35.700,00/anno</p>
<p>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</p>			<p>€ 2.000,00</p>
<p>Totale affidamento a base d'asta</p>			<p>Totale € 73.400,00</p>